La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato in sede consultiva relative alla deroga delle distanze legali sancita dalla legge urbanistica n. 12 del 2005 della Regione Lombardia. La pronuncia discende dall'omessa illustrazione, da parte del rimettente, delle ragioni che rendono necessaria l'applicazione della disciplina impugnata nel giudizio *a quo*: ciò in considerazione che il perimetro applicativo della normativa di cui trattasi è circoscritto alla sola fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti come ivi delineata e non riguarda la revisione dei piani di governo del territorio che, come nel caso di specie, siano stati già approvati.

Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2020, n. 13 – Pres. Cartabia, Red. Sciarra

Urbanistica ed edilizia – Regione Lombardia – Deroga ai limiti di distanza tra i fabbricati – Questioni inammissibili di costituzionalità

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione prima (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate – sulla base dei parametri dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione – dalla prima sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 22 gennaio 2018, n. 199, in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 103, comma 1-*bis*, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui essa deroga alla distanza tra fabbricati stabilita in sede statale.

Tale previsione, nel testo vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, stabiliva che "*Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444* […], *fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all'interno di piani attuativi*".

Per precisione va detto che recentemente, con l'art. 4 della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, la disposizione è stata modificata: al comma 1-*bis* dell'articolo 103 le parole "*derogabile all'interno di piani attuativi*" sono state sostituite dalle seguenti: "*derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario*".

Il giudice *a quo* ha ritenuto che la predetta disposizione legislativa regionale, riferirebbe "*la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici,*

con la conseguenza che essa risulta assunta al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», in violazione del limite «dell'ordinamento civile» assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato".

Il contenzioso nel quale si è innestato il giudizio incidentale di costituzionalità nasce dall'impugnazione, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – sul quale il Consiglio di Stato deve rendere il parere vincolante – della deliberazione approvativa della variante (approvata nel 2014) di un piano di governo del territorio di cui un comune si era già dotato nel 2011. Ciò sul presupposto di una illegittima modificazione dell'assetto delle distanze tra fabbricati, sottraendo all'applicazione della disciplina più restrittiva (quella che impone una distanza minima pari all'altezza dell'edificio più alto) le aree di nuova edificazione, assoggettate a deroghe che riguarderebbero qualsiasi ipotesi di intervento, anche su singoli edifici.

In punto di "*rilevanza*" della questione, l'ordinanza di rimessione aveva affermato la "*decisività*" della disposizione impugnata ai fini della soluzione della controversia.

II. – Il ragionamento seguito dalla Corte, la quale è giunta alla declaratoria di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di rilevanza, si articola nelle seguenti considerazioni:

a) sul piano dell'applicazione della disciplina censurata al caso di specie, la variante di cui trattasi è stata adottata in data 8 novembre 2014 ed è destinata a modificare il piano di governo del territorio, a sua volta in precedenza approvato con deliberazione del Consiglio comunale datata 6 giugno 2011;
b) il rimettente non ha illustrato le ragioni che rendono necessaria l'applicazione della disposizione di cui trattasi in considerazione che essa è volta a regolare la sola fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, modulata secondo precise scansioni temporali, e non riguarda la revisione dei piani di governo del territorio già approvati (cfr. art. 26, comma 2 e 3, l.r. n. 12 del 2005);
c) la mancata dimostrazione che alla vicenda contenziosa debba applicarsi la previsione sottoposta al vaglio della Corte, la quale è, peraltro, "*contraddistinta da presupposti applicativi rigorosi*", non può essere supplita dal contenuto della memoria delle parti resistenti trattandosi di argomentazioni che, pur volte a negare l'applicabilità della distanza pari all'altezza del fabbricato più alto, non soltanto non sono state vagliate dal giudice *a quo*, ma "*neppure si cimentano con gli elementi di ordine testuale addotti dalla Regione Lombardia in merito all'interpretazione della disposizione censurata*";
d) ne discende che l'affermazione del giudice *a quo* secondo cui l'applicazione della disposizione regionale "*è decisiva ai fini della decisione della controversia in esame*" non è sufficiente a radicare il presupposto della rilevanza (fra le molte, Corte cost.,

12 luglio 2019, n. 208 (in *Foro it*., 2019, I, 2973, oggetto della News US in data 25 luglio 2019).

III. – Si segnala, per completezza, quanto segue:

e) sul requisito della "*rilevanza*" della questione nel giudizio di costituzionalità:

e1) sulla nozione generale, Corte cost. 24 luglio 2019, n. 199 (in *Foro it*. 2019, I, 2973, oggetto della News US in data 18 ottobre 2019); 20 maggio 2019, n. 122 (in *Foro it*., 2019, I, 2232); 14 luglio 2016, n. 174 (in *Foro it*., 2016, I, 3052); 30 aprile 2015, n. 71 (in *Foro it*., I, 2629, con nota di PARDOLESI; *Urbanistica e appalti*, 2015, 767, con nota di ARTARIA, BARILA'; *Guida al dir*., 2015, 21, 84, con nota di PONTE; *Resp. civ. e prev*., 2015, 1492, con nota di REGA; *Giur. cost*., 2015, 998, con nota di MOSCARINI; *Europa e dir. privato*, 2015, 951, con nota di GRISI; *Riv. giur. edilizia*, 2015, I, 581, con nota di MARI, STRAZZA); 5 maggio 2006, n. 184 (in *Cass. pen*., 2006, 2811);

e2) sul requisito dell'attualità: Corte cost., ordinanza 16 febbraio 2012, n. 26 (in *Famiglia e dir*., 2012, 984, con nota di VULLO);

e3) sulla non implausibilità alla stregua della motivazione offerta dal rimettente: Corte cost., 25 luglio 2011, n. 242 (in *Giust. civ*., 2012, I, 600); 5 febbraio 2010, n. 34 (in *Foro it*., 2010, I, 2266, con nota di D'AURIA; *Lavoro nelle p.a*., 2010, 144 (m), con nota di DI NARDO; *Regioni*, 2010, 1135 (m), con nota di MERLONI);

e4) sull'influenza della posizione giuridica dedotta nel ricorso principale: Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 337 (in *Ragiusan*, 2009, 303, 170); 24 luglio 2000, n. 336 (in *Cons. Stato*, 2000, II, 1271);

e5) sul carattere prematuro della questione in quanto relativa a norma non ancora entrata in vigore: Corte cost., 28 marzo 2014, n. 60 (in *Giur. cost*., 2014, 1292); ordinanza 4 luglio 2002, n. 314 (in *Giur. cost*., 2002, 2418);

e6) sul *petitum* della questione di legittimità costituzionale: Corte cost., 27 luglio 2018, n. 180 (in *Guida al dir*., 2018, 35, 64, con nota di CIAMPI; *Processo penale e giustizia*, 2019, 78, con nota di ALESCI); 10 aprile 2014, n. 90 (in *Cass. pen*., 2014, 2465);

e7) sulla valutazione di "*necessarietà*" della norma per la definizione del giudizio: Corte cost., ordinanza 21 dicembre 2018, n. 242; 8 novembre 2018, n. 194 (in *Foro it*., 2019, I, 89, con nota di ROMBOLI); 31 maggio 2018, n. 114 (id., 2018, I, 2247, con nota di PERRINO); ordinanza 9 febbraio 2018, n. 22 (in *Arch. circolaz*., 2018, 187, con nota di CARRATO; *Giur. it*., 2018, 1495, con nota di ZUFFADA; *Guida al dir*., 2018, 11, 50, con nota di MINNELLA); 2 febbraio 2018, n. 18 (in *Foro it*., 2018, I, 701); 29 novembre 2017, n. 248; 13

luglio 2017, n. 187 (in *Corriere trib*., 2017, 2773, con nota di FERRANTI; *Giur. cost*., 2017, 1729, con nota di PERRONE; *Dir. e pratica trib*., 2018, 1185, con nota di RAVERA); Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71, cit.; 12 dicembre 2012, n. 280 (in *Foro it*., 2013, I, 1065, con nota di TRAVI); 22 dicembre 2011, n. 338 (in *Bollettino trib*., 2012, 629, con nota di BRIGHENTI; *Urbanistica e appalti*, 2012, 529, con nota di FOSSATI; *Giust. civ*., 2012, I, 883, con nota di GALLO);

e8) sull'inerenza della questione a disposizione di decreto–legge non ancora convertito in legge: Corte cost., ordinanza 7 novembre 2001, n. 356 (in *Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl*., 2001, 392);

e9) sull'incidenza della questione su norma non più in vigore (in assenza di motivazione sulla inerenza della fattispecie al periodo di suo pregresso vigore): Corte cost., 16 maggio 2002, n. 204 (in *Lavoro giur*., 2002, 632);

e10) sull'omessa indicazione, con riguardo a disposizione recante norme plurime, degli elementi di collegamento della fattispecie alla specifica norma effettivamente applicabile; Corte cost., ordinanza 10 maggio 2002, n. 181 (in *Foro it*., 2002, I, 0);

e11) sull'eccezione relativa genericamente a interi complessi normativi: Corte cost., ordinanza 31 gennaio 2020, n. 8; ordinanza 18 luglio 2002, n. 364 (in *Giur. cost*., 2002, 2720); con particolare riferimento all'impugnazione di un'intera legge: 18 luglio 2014, n. 218 (in *Giur. cost*., 2014, 3476, con nota di CERESA-GASTALDO);

e12) sul difetto di motivazione della rilevanza: Corte cost., ordinanza 25 giugno 2015, n. 120; 3 marzo 2015, n. 25 (in *Cass. pen*., 2015, 2230);

e13) sull'insufficiente descrizione della fattispecie *a quo*: Corte cost., ordinanza 17 dicembre 2015, n. 271;

e14) sulle sopravvenienze legislative: Corte cost., 21 luglio 2016, n. 203 (in *Rass. dir. farmaceutico*, 2016, 789); 5 novembre 2015, n. 222 (in *Foro amm*., 2015, 2733); 16 aprile 2014, n. 98 (in *Riv. giur. trib*., 2014, 469, con nota di GLENDI; *Dir. e pratica trib*., 2014, II, 439, con nota di CORASANITI; *Corriere trib*., 2014, 1787, con nota di MARINI; *Dir. e pratica trib*., 2014, II, 628 (m), con nota di MARINELLO; *Giur. cost*., 2014, 1723, con nota di CHIEPPA; *Giur. it*., 2014, 2450 (m), con nota di BENIGNI; *Riv. dir. proc*., 2015, 813, con nota di SANDULLI);

e15) sulla ricostruzione del quadro normativo di riferimento: tra le diverse, Corte cost., 19 giugno 2019, n. 150 (in *Foro it*., 2019, I, 2603 nonché oggetto della News US in data 16 luglio 2019); 26 gennaio 2018, n. 9 (in *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 23, nonché oggetto della News US 8 febbraio 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti); ordinanza 17 febbraio 2016, n. 33 (in *Riv. giur.*

edilizia, 2016, I, 437); 29 ottobre 2015, n. 210 (in *Foro it*., 2016, I, 783, con nota di DE LUNGO); 15 maggio 2015, n. 82 (in *Foro it*., 2016, I, 45, con nota di D'AURIA); 25 ottobre 2000, n. 440 (in *Foro it*., 2001, I, 40, con nota di DI CHIARA; *Corriere giur*., 2000, 1580, con nota di CORBETTA; *Guida al dir*., 2000, 41, 100, con nota di BRICCHETTI);

f) sulla natura del ricorso straordinario:

f1) Cass. sez. un., 18 gennaio 2019, n. 1413 (in *Foro it*., 2019, I, 2420, con nota di TRAVI, oggetto della News US in data 11 febbraio 2019, alla quale si rinvia per ulteriore ampio approfondimento sul tema, in particolare § VIII), secondo cui: I) è ammissibile il regolamento di giurisdizione nella pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato nonostante la sentenza del T.a.r. abbia dichiarato la tardività dell'opposizione; II) nel caso di procedimenti complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi, in considerazione del principio di concentrazione delle tutele la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo scopo di ricercare e ottenere una giustiziabilità frazionata (in precedenza, Cass. civ., sez. un., 7 giugno 2012, n. 9185, dopo aver affermato, come "*principio generale*", l'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione ed aver ricondotto tale inderogabilità al fondamento costituzionale del riparto, ha concluso che, "*nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni, in via di principio va attribuita ciascuna causa al giudice dotato di giurisdizione, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda*");

f2) Corte cost., 2 aprile 2014, n. 73 (in *Giurisdiz. amm*., 2013, ant., 745, con nota di POZZI; *Urbanistica e appalti*, 2014, 758, con nota di GAFFURI; *Giur. it*., 2014, 1982 (m), con nota di SCOGNAMIGLIO; *Guida al dir*., 2014, fasc. 17, 87, con nota di PONTE; *Dir. proc. amm*., 2014, 890, con nota di GRILLO; *Giur. cost*., 2014, 1469, con nota di SCOCA, MANGIA), che ha dichiarato "*infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 8º comma, d.leg. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui ammette il ricorso straordinario al capo dello stato soltanto per le controversie devolute al giudice amministrativo*" (la sentenza è richiamata anche nella successiva sentenza 10 giugno 2016, n. 133, in *Foro amm.*, 2016, 1720, nella quale si ribadisce che "*Dopo le significative modifiche apportate* […] *dall'art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69* […], *è acclarata la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica*");

g) sulla disciplina delle distanze:

g1) Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50 (in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 228), la quale ha: I) dichiarato "*costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 2, comma 3, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015, che sostituisce il comma 5 dell'art. 2 della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997*"; II) dichiarato "*non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015, che inserisce l'art. 29-ter nella legge regionale urbanistica n. 36 del 1997*"; III) dichiarato "*non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, 50, comma 1, 51, comma 1, 68, comma 7, e 80, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 (i primi quattro sostitutivi, rispettivamente, degli artt. 27, 43, comma 1, 44 e 60, comma 5, lett. b, della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997)*"; IV) dichiarato inammissibili – per carenza di argomenti a sostegno delle censure proposte – "*le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, 50, comma 1, 51, comma 1, 68, comma 7, e 80, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 (i primi quattro sostitutivi, rispettivamente, degli artt. 27, 43, comma 1, 44 e 60, comma 5, lett. b, della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997)*"; V) dichiarato "*non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 6, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 (che ha aggiunto la lett. d-bis al comma l dell'art. 53 della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997)*";

g2) Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 41 (in *Foro it.*, 2017, I, 2566), secondo cui "*È incostituzionale l'art. 8, 1° comma, lett. a), l. reg. Veneto 16 marzo 2015 n. 4, nella parte in cui consente di derogare alla disciplina statale in materia di distanze tra gli edifici, limitatamente al riferimento alla lett. b) dell'art. 17, 3° comma, l. reg. Veneto 23 aprile 2004 n. 11 ed alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente»*";

g3) Corte cost., 1 dicembre 2016, n. 282 del 2016 (in *Giur. cost.*, 2017, 441, con nota di CHIEPPA), secondo cui, tra l'altro, "*Va affermata l'illegittimità incostituzionale dell'art. 12, l.reg. Marche 20 aprile 2015, n. 17, che introduce deroghe per l'inserimento di «elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio», in contrasto con l'art. 84 Tue, il quale non consente che venga introdotto un complesso rilevante di deroghe come quello previsto nella legge regionale impugnata, consistenti in: incrementi di altezza; riduzioni delle distanze dal confine di proprietà; mancato computo ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze; possibilità di rilasciare il titolo abilitativo in difformità rispetto a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali (sia pure fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza); inapplicabilità*

delle disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli art. 7 e 8 d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444";

g4) Corte cost., 3 novembre 2016, n. 231 (in *Urbanistica e appalti*, 2017, 1, 51, con nota di DI MARIO), secondo cui, tra l'altro, "*È incostituzionale l'art. 6, 6° comma, l. reg. Liguria 7 aprile 2015 n. 12, nella parte in cui, in tema di distanze legali tra costruzioni, non affida l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici», né è funzionale ad un «assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio», consentendo la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici*";

g5) Corte cost., 20 luglio 2016, n. 185 (in *Foro it*., 2017, I, 2567), secondo cui, tra l'altro: I) "*È incostituzionale l'art. 2, 1° comma, lett. g), l. reg. Molise 14 aprile 2015 n. 7, nella parte in cui prevede, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal d.m. n. 1444 del 1968*"; II) "*È incostituzionale l'art. 2, 1° comma, lett. i), l. reg. Molise 14 aprile 2015 n. 7, nella parte in cui consente che gli ampliamenti previsti dai commi precedenti agli edifici esistenti e in costruzione avvengano in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto stabilito dal codice civile, ma senza espressamente imporre il rispetto delle distanze fissate dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968*"; II) "*È incostituzionale l'art. 4, 1° comma, lett. g), l. reg. Molise 14 aprile 2015 n. 7, nella parte in cui, aggiungendo all'art. 3, 7° comma, primo e secondo periodo, l. reg. Molise 11 dicembre 2009 n. 30, dopo le parole «distanze tra gli edifici», le parole «, anche di quelle previste dall'art. 9 d.m. 1444/68», stabilisce la derogabilità anche di queste ultime nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata*";

g6) Corte cost., 1 luglio 2016, n. 178 (in *Giur. it*., 2018, 1575 (m), con nota di MORELLI, oggetto della News US in data 18 luglio 2016, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), secondo cui "*È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, 2º comma, lett. l), e 3º comma, cost., l'art. 10, 1º comma, l.reg. Marche 13 aprile 2015 n. 16, nella parte in cui modifica l'art. 35 l.reg. 4 dicembre 2014 n. 33, sostituendo, in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione»; la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, ossia operi nell'ambito della competenza concorrente del «governo del territorio»; al contrario, la norma impugnata altera il punto di equilibrio tra la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello stato, e quella concorrente del «governo del territorio», perché la sostituzione della parola «ovvero», con la parola «e», e l'espunzione*

dell'aggettivo «altra» (sicché la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») estende la competenza della regione oltre i limiti consentiti";

g7) Corte cost., 19 maggio 2011, n. 173 (in *Giur. cost.*, 2011, 2252), secondo cui "*l'art. 64 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 […] deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato […]. La deroga prevista, dunque, non può ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né può operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile,* […] *nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati*";

h) in tema di applicabilità delle distanze legali ai casi di demolizione e successiva ricostruzione: Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2019, n. 473 (in *Foro it.*, 2019, I, 2859, con nota di BONA);

i) sulle modalità di calcolo delle distanze: Cass. civ, sez. II, 27 maggio 2016, n.11049 (in *Foro it.*, 2016, I, 3541);

j) sui profili di giurisdizione in tema di distanze legali e sull'esecuzione delle sentenze di condanna: Cass., sez. un., 16 dicembre 2016, n. 25978, secondo cui "*La pretesa risarcitoria azionata, nei confronti di un comune, dal privato che si ritenga leso a causa della mancata demolizione di opere asseritamente abusive, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di danno provocato non dalla mancata o illegittima adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali ma dal comportamento materiale con cui l'amministrazione comunale ha omesso di compiere un'attività vincolata*"; Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2015, n. 10499, secondo cui "*La sentenza pronunziata sulla domanda di* actio negatoria servitutis*, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad opera del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qualità di parte del processo*"; Cass., sez. un., 16 giugno 2014, n. 13673, secondo cui "*Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata* incidenter tantum *dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della p.a. (nella specie, il comune) per far valere*

l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo"; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 30 maggio 2013, n. 514 secondo cui "*rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una concessione edilizia che si assume illegittima per violazione delle norme sulle distanze legali: infatti, tale controversia non inerisce ad un rapporto di natura privatistica fra proprietari confinanti concernente i relativi diritti soggettivi, ma attiene al rapporto pubblicistico con l'ente territoriale ed è intentata a garanzia di una posizione di interesse legittimo*" (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5307, in *Foro amm*., 2018, 1467); Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4128, secondo cui "*È devoluta alla cognizione del giudice ordinario l'azione possessoria nei confronti della p.a. (nella specie concernente l'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni), quando l'oggetto della tutela invocata, sulla base del* petitum *sostanziale, sia riconducibile ad un semplice comportamento di questa che abbia inciso sulla situazione possessoria e non consista, viceversa, nel sollecitato controllo di legittimità dell'esercizio del potere che, per effetto di atti o provvedimenti amministrativi formali, abbia dato causa all'iniziativa di cui si assume l'illegittimità*"; Cass. civ., sez. un., 19 ottobre 2011, n. 21578, secondo cui "*Le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia (eventualmente) illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto*".

k) sui limiti derivanti dai principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, nonché sulla individuazione dei principi fondamentali all'interno del testo unico sull'edilizia: Corte cost., 15 luglio 2016, n. 178, cit.; 9 marzo 2016, n. 49 (in *Riv. giur. edilizia*, 2016, I, 8, con nota di STRAZZA e *Giur. it*., 2016, 2233 (m), con nota di VIPIANA PERPETUA); Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2008, n. 2 (in *Urbanistica e appalti*, 2008, 745, con nota di BASSANI, e *Giust. amm*., 2008, 2, 181 (m), con nota di ARDANESE);

l) sulla declinazione dei principi fondamentali del d.P.R. n. 380 del 2001: Corte cost., 8 novembre 2017, n. 232 (in *Giur. cost*., 2017, 2340, con nota di F. SAITTA); 11 maggio 2017, n. 107 (in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 570); 29 maggio 2013, n. 101 (in *Riv. giur. edilizia*, 2013, I, 525, con nota di GRAZIOSI);

m) in dottrina:

   m1) sulla disciplina delle distanze legali quanto a principi generali, regime sanzionatorio e presupposti applicativi, S. REZZONICO, M. REZZONICO, *Le distanze legali*, Milano, 2016; A. DI LEO, *Il piano regolatore generale*, in F.

CARINFELLA, U. DE LUCA (a cura di), *Manuale dell'edilizia e dell'urbanistica*, Roma, 2017, 68 ss.;

m2) sul regime delle distanze dopo il decreto c.d. Sblocca cantieri (decreto - legge n. 32 del 2019): C. BONA, *Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32: distanze legali, ragioni dell'economia, ragioni dell'ambiente*, in *Foro it*., 2019, I, 2864, cit., con particolare approfondimento sui profili di diritto transitorio;

m3) sui principi fondamentali in tema di governo del territorio: M GORLANI, *Quando è la Corte ad indicare i principi fondamentali di una materia di potestà concorrente*, in *Giur. cost*., 2011, 6, 4319-4328; C. BENETAZZO, *Il "governo del territorio" tra interventi di semplificazione ed effetti "complicanti" di alcune esperienze regionali*, in *Riv. giur. urbanistica*, 2015, I, 30-93;

m4) sulla individuazione dei principi fondamentali all'interno del testo unico dell'edilizia, cfr. A. RUSSO-S.AMOROSINO, in *Testo unico dell'edilizia*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2015, 3 ss e 25 ss.; per un'ampia ricostruzione dei limiti derivanti dai principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, v. R. CHIEPPA, *Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, sulle distanze minime tra le costruzione e sugli interventi in zone sismiche*, in *Giur. cost*., 2017, 1, 463, 474;

m5) sulla potestà legislativa regionale in materia di edilizia: G. BERGONZINI, E. TOFFANO, La potestà legislativa regionale in materia di edilizia, alla luce delle modifiche apportate al titolo V della porte II Costituzione, in Dir. regione, 2003, 3, 380-396; S. MUSOLINO, *Il legislatore regionale può limitare ma non ampliare l'operatività del condono oltre il limiti stabiliti dal legislatore statale*, in *Corriere giur*., 2006, 12, 1673-1678; D. DE PRETIS, *Condono edilizio e Regioni: la Corte mantiene le sue promesse*, in *Regioni*, 2006, 4, 832-839; P. URBANI, *Governo del territorio e disciplina concorrente: il caso dell'edilizia*, in *Giur. it*., 2012, 5, 1159-1163; A. DI MARIO, *La definizione degli interventi edilizi spetta soltanto allo Stato*, in *Corriere merito*, 2012, 5, 525-531; E. MITZMAN, *La Corte costituzionale conferma i limiti della ristrutturazione edilizia mediante demolizione ricostruzione: le definizioni degli interventi edilizi come principi fondamentali della legislazione statale, tra governo del territorio e tutela del paesaggio nazionale*, in *Regioni*, 2012, 1-2, 363-377; P. CERBO, *La disciplina dei titoli edilizi fra (tanto) Stato e (sempre meno) Regioni*, in *Riv. giur. urbanistica*, 2016, 4, 2, 92-108;

m6) sulla problematica del rapporto tra legge regionale e materia penale, V. POLI, *Legge regionale e reati urbanistici,* in *I reati urbanistici nel testo unico dell'edilizia*, Roma, 2007, 167 ss.;

m7)sul ricorso straordinario, si segnalano, tra i contributi più recenti: G. URBANO, *L'ambivalenza ontologica del ricorso straordinario al Presidente della*

Repubblica, in E. FOLLIERI, A. BARONE (a cura di), *I principi vincolanti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo (2010-2015)*, Padova, 2015, 416 ss.; S. PIGNATARO, *Riflessioni sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sulle sue dirette implicazioni*, in *Federalismi*, 20 dicembre 2017; A. MAZZA LABOCCETTA, *Il ricorso straordinario al presidente della repubblica - Un rimedio per la "tutela della giustizia nell'amministrazione"*, Napoli, 2017.